



COMUNE DI SICULIANA

(Libero consorzio di Agrigento)

UFFICIO RAGIONERIA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE. PROPOSTA n. 19 del 17/12/2021

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX
ART.20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175.

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA

Premesso che sulla presente deliberazione:

- il responsabile dell'ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.O.E.L.;
- il responsabile dell'ufficio ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.O.E.L.;

Premesso:

- che il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica prevede all'art. 20 un procedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- che ai sensi dell'articolo 20 del sopra citato testo unico le amministrazioni pubbliche effettuano la razionalizzazione delle partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che sono state emanate le Linee guida del Mef e Corte dei Conti sul monitoraggio della razionalizzazione delle partecipate con allegato uno schema tipo, in formato editabile, per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre - che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare entro fine anno (articolo 20 del Testo unico);

Dato atto che ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D. Lgs. 175/2016 i piani di razionalizzazione corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e i tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Dato atto:

- che i provvedimenti di analisi dell'assetto complessivo delle società e della predisposizione di piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;
- che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

Dato atto che il Comune rientra tra le amministrazioni pubbliche elencate all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 ed è, pertanto, tenuto ad osservare la sopra citata disciplina:

- il Consiglio Comunale ha definito ed approvato, con atto n. 40 del 29/12/2020 la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dal Comune procedendo all'alienazione di quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/2016 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che non ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 dello stesso decreto;

Considerato che dalla citata deliberazione di Consiglio Comunale si evince la partecipazione dell'Ente nelle seguenti società:

Progressivo	Denominazione Società	Tipo di Partecipazione	Quota Partecipazione	Motivazione Scelta
1	S.R.R. ATO4 Agrigento provincia Est	Diretta	1,32%	Servizio di interesse generale art. 4 co 2 lett. a)
2	Gac Il sole e l'azzurro Soc. consortile a r.l.	Diretta	2,27%	Attuazione art. 34 reg. CE. n. 13/2013 art. 4 co 6
3	Gal Sicani	Diretta	2,50%	Attuazione art. 34 reg. CE. n. 13/2013 art. 4 co 6
4	Gesa Ag2 S.p.A. in liquidazione	Diretta	2,24%	Servizio di interesse generale art. 4 co 2 lett. a)
5	A.T.O. Consorzio Ambito Agrigento S.I.I.	Diretta	0,95%	Servizio di interesse generale art. 4 co 2 lett. a)
6	Siculiana navigando srl	Diretta	4,53%	Liquidazione

Accertato che:

- le società sopra elencate sono quelle costituite per l'esercizio delle funzioni dei servizi istituzionali le cui attività possono essere ricondotte alla produzione di beni e servizi strumentali e di servizi di interesse generale e che quindi la partecipazione a tali società risulta necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- pertanto esistono gli elementi utili a rappresentare la necessità del mantenimento della partecipazione alle sopra indicate società;
- dalla citata deliberazione consiliare si evince la dismissione delle seguenti società: Siculiana navigando s.r.l.;

Preso atto che:

- il Comune non deve procedere ad alcuna alienazione né all'adozione di alcuna misura di razionalizzazione;
- l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato secondo le modalità di cui all'art.17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- Questo Ente non è tenuto all'adozione del bilancio consolidato.

- Ai sensi del comma 9 dell'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 *Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.*

Vistolo Statuto comunale;

PROPONE

1. **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo e di confermare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate approvato con delibera Consiglio Comunale n. _40 del 29/12/2020.
2. **di prendere atto** delle allegate schede per la rilevazione delle partecipazioni redatta secondo i modelli predisposti dal MEF compilata sulla scorta dei dati trasmessi dalle società a questo Ente e/o comunque per quanto possibile, reperiti, tenuto conto che alcune società non dispongono di siti internet aggiornati e non trasmettono periodicamente, nonostante le richieste dell'ente, i dati necessari.
3. **di inviare** copia della presente deliberazione alla sezione competente della Corte dei Conti.
4. **demandare** al Responsabile di area finanziaria gli adempimenti consequenziali.
5. **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo stante la scadenza del termine previsto per l'adempimento.

Il Proponente